

## INFORMATIVA BRRD

### LE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

Con il **1° gennaio 2016** è entrata in vigore la Direttiva Europea 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, che **introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di questi enti**, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (a livello europeo: BCE – Banca Centrale Europea; per l'Italia: Banca d'Italia; per l'Austria: FMA - Finanzmarktaufsicht) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione di una **banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità** delle funzione essenziali.

L'introduzione dello strumento di risoluzione **"bail-in"** prevede che potranno essere chiamati a contribuire alla risoluzione delle banche in crisi gli azionisti e i creditori per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in viene attivato se la banca è considerata rilevante in termini di interesse pubblico.

Ciò comporta, che in caso di crisi della banca, i mezzi economici necessari alla ripresa saranno reperiti prima all'interno della banca (bail-in) e solo in successiva istanza da fonti esterne (bail-out), facendo ricadere gli oneri di contribuzione al salvataggio su azionisti e creditori.

Innanzitutto, quindi, si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale dei titoli e depositi, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine di seguito indicato:

1. **azioni** e altri strumenti rappresentativi di capitale;
2. **obbligazioni subordinate** (obbligazioni junior);
3. **obbligazioni e altre passività ammissibili** (p.e. obbligazioni senior non garantite);
4. **depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese** (per la parte eccedente l'importo di EUR 100.000, protetto per legge dal sistema di garanzia dei depositi Hypo Haftungsgesellschaft mbH).

Una volta assorbite le perdite, si procederà alla **conversione degli strumenti 2, 3 e 4 in azioni**, secondo l'ordine sopra indicato.

Fino al 31.12.2018 i depositi superiori ad EUR 100.000 delle grandi imprese e quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in egual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiscono solo dopo le obbligazioni bancarie senior non garantite.

Oltre ad una riduzione parziale o totale del valore nominale di strumenti di capitale e di altre passività, all'autorità di risoluzione sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti poteri specifici:

- modifica della scadenza dei titoli,
- modifica degli interessi maturati o della data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili,
- sospensione del pagamento degli interessi per un periodo transitorio.

Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere **applicate agli strumenti finanziari già in circolazione**, anche se emessi prima del 1° gennaio 2016. Essi sono: azioni, strumenti di capitale aggiuntivo, obbligazioni convertibili, obbligazioni subordinati, obbligazioni *senior-unsecured* (obbligazioni non subordinate, non garantite), nonché *covered warrant* e certificati (*certificates*), i quali sono stati emessi da istituti di credito ed intermediari con sede legale nell'Unione Europea o in un paese terzo, purché con succursale nell'UE.

**Le disposizioni prevedono che tramite la procedura di bail-in gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione secondo le procedure ordinarie.**

Le **passività escluse dal bail-in** sono invece:

- **depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi**, cioè quelli delle persone fisiche e piccole e medie imprese fino a EUR 100.000 (conto correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, assegni circolari),
- **obbligazioni bancarie garantite** (i cosiddetti *covered bonds*),
- **passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria** (contenuto delle cassette di sicurezza, titoli o fondi detenuti in un dossier titoli, gestioni di portafogli),
- **debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori.**

La Succursale Italia di Hypo Tirol Bank AG è sottoposta alla citata direttiva europea secondo il recepimento nazionale in Austria (dalla legge nazionale di risanamento e risoluzione di banche "Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – BaSAG") ed in Italia (dai decreti lgs. Nn. 180 e 181 del 16.11.2015).

Hypo Tirol Bank AG – Succursale Italia